

Publicato in Gazzetta il decreto-legge che chiarisce la competenza per i reati di associazione mafiosa

Nella Gazzetta ufficiale del 12 febbraio (la n. 35) è stato pubblicato il decreto-legge con il quale si pone riparo agli effetti di una sentenza della Cassazione in materia di competenza giurisdizionale per i reati di mafia. Si tratta del d.l. 12 febbraio 2010, n. 10.

Per comprendere la ratio del provvedimento occorre fare un passo indietro e ricordare una sentenza emessa dalla prima sezione della Corte di cassazione il 21 gennaio scorso e depositata l'8 febbraio (si tratta della sent. 4964). In quel caso la Corte era chiamata a risolvere un conflitto di giurisdizione per un processo di mafia, essendosi dichiarati incompetenti sia il Tribunale, con un'ordinanza del 7 maggio 2009, che la Corte d'assise, con un'altra ordinanza, datata 12 ottobre. La querelle nasceva dalla constatazione che se agli imputati di associazione mafiosa sono contestate talune aggravanti (come, ad esempio, l'essere stati "capi e promotori", di avere agito con un'associazione armata e di avere reimpiegato in iniziative economiche i proventi di attività criminali) la pena può aumentare anche fino a 30 anni per cui la competenza passava alla Corte d'assise. Il principio era applicabile anche con effetto retroattivo; ne discendeva che anche i giudizi già celebrati in Tribunale o in Corte d'appello erano potenzialmente nulli.

Con il decreto-legge si pone riparo agli effetti deflagranti di tale sentenza. In particolare all'art. 1 si modifica l'art. 5 del codice di procedura penale relativo alla competenza della Corte d'assise. Si riportano i testi ante e post modifica.

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;

d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).

Il successivo comma 2 dell'art. 1 del d.l. 10/2010 chiarisce che tali nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale.

Il successivo articolo 2 (rubricato *Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale comunque aggravati*) precisa che, in deroga a tale disposizione, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il Tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d'assise.

Con le nuove disposizioni, in pratica, si attribuisce al Tribunale la competenza per i reati di cui all'art. 416*bis* comunque aggravati e si prevede l'incardinamento dei reati per associazione mafiosa "a regime" nell'ambito delle competenze dei Tribunali.

Sono, inoltre, ampliate le competenze della Corte d'assise in merito a delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale, terrorismo compreso, fatta eccezione dei reati di mafia, per cui è competente il tribunale.